

Adunanza del 18 settembre 1912

Sono presenti: il Presidente Stringher, il vice-Presidente Magaldi, i Consiglieri Anacleto, Beneduce, Clerici, Guerra, Rosmini e Verardo e il Direttore Generale Cocci. Ha giustificata la sua assenza il Consigliere Peretti.

Il Direttore Generale presenta al Consiglio il contratto stipulato il 2 Maggio 1912 con la Società Italiana per le Imprese Fondiarie, di Roma per l'affitto dei locali in via Due Macelli n. 145 ove ha sede provvisoria la Direzione Generale dell'Istituto; locazione pattuita per mesi sei, decorrenti dal 1° maggio 1912, rinnovabile di trimestre in trimestre fino a tutto il mese di aprile 1913, per il canone trimestrale di L. 3.500.

Il Consiglio prende atto approvando.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Beneduce per la esposizione di motivi di carattere tecnico che chiariscono la convenienza della conclusione per la cessiva del portafoglio della "New York Life Insurance Company".

Il Consigliere Beneduce, prima di trattare specificamente di questa cessione, crede opportuno di esporre nelle linee generali il procedimento tecnico ed economico di valutazione di un portafoglio di assicurazioni sulla durata della vita umana.

Fissati così i criteri di massima, le fonti di profitto per l'Istituto cessionario e gli oneri che questo assume in conseguenza della cessione, egli pensa che potrà essere agevolato il lavoro del Consiglio anche per l'esame delle altre cessioni di portafoglio fatte da compagnie straniere ed italiane.

Per individuare il problema che ci occupa, si consideri in atto - dice il Prof. Beneduce - lo svolgimento di un portafoglio di contratti di assicurazione che sia stato raccolto durante parecchi anni. All'uopo di impedire i movimenti di flusso per i premi corrisposti dagli assicurati e di riflusso per la progressiva maturazione degli impegni della compagnia, si consideri in un determinato istante abbassata la saracinesca in guisa da isolare e riferire alla data considerata tutti i rapporti di debito e di credito fra compagnia ed assicurati. E per riferirci a qualcosa di reale nella vita delle aziende assicuratrici ci si riferisca alla chiusura del bilancio di un dato esercizio e quindi alla conseguente valutazione di inventario delle attività e delle passività dell'azienda.

24



Quali sono gli impegni della compagnia verso gli assicurati, quali le sue ragioni di credito? La Compagnia si è impegnata di pagare agli assicurati delle somme in caso di morte, ovvero delle somme ad una certa scadenza. Si è fatta al momento attuale la valutazione degli impegni che la compagnia ha verso i suoi assicurati al netto degli impegni futuri degli assicurati, valutazione che deve essere fatta, tenuto conto degli eventi demografici verificatisi nel la massa degli assicurati in ciascuno degli anni successivi alla data d'inventario e riducendo poi con una operazione di sconto i detti valori, probabili impegni della compagnia maturatisi successivamente nel tempo, al momento attuale.

Questa complessiva valutazione degli impegni netti della compagnia verso i suoi assicurati costituisce la riserva matematica riguardante il portafoglio in vigore. La valutazione come si è ora accennato, si fonda su due ipotesi:

1° - L'ipotesi demografica per la quale si ammette che nella massa degli assicurati gli eventi di mortalità negli anni successivi a quello di inventario si verificano secondo un certo schema: tavola di mortalità;

2° - L'ipotesi del saggio di investimento dei capitali, in base alla quale ipotesi si scontano al momento presente le somme che sono probabilmente pagabili dalla compagnia nei singoli anni futuri; si ammette cioè che le somme occorrenti oggi, per far fronte agli impegni futuri

della compagnia, siano impegnate su successivi esercizi a quel determinato saggio di rendimento.

Sarà utile fermare questi due concetti: la valutazione degli impegni della compagnia è progettata su due ipotesi, l'ipotesi demografica e l'ipotesi finanziaria.

Orbene se l'ipotesi assunta a base della valutazione è tale che prevede una mortalità per gli assicurati più rapida di quella che effettivamente si verifica, l'assunzione di siffatta ipotesi, posta per gli impegni della compagnia, per il caso di decesso degli assicurati, ad una valutazione maggiore di quella che il reale svolgimento della vita del portafoglio richiederà.

Ed analogamente, se lo scarto al momento attuale degli impegni futuri della compagnia non è fatto ad un saggio d'interesse inferiore a quello ritraibile sul mercato da investimenti sicuri, la valutazione porta a risultati maggiori di quelli che lo svolgimento reale delle condizioni del mercato dei capitali consentirà di far gravare sul patrimonio della compagnia.

Fissata così la natura approssimativa della valutazione degli impegni futuri di un'azienda assicurativa verso i suoi assicurati, prescindiamo ora dalla rispondenza delle ipotesi demografica e finanziaria alle future condizioni reali di svolgimento della vita dell'azienda, prescindiamo cioè dalle fonti sopra indicate di eccedenza o di deficienza delle riserve

Arj



matematiche, e da un punto di vista strettamente teorico ammettiamo che gli impegni della compagnia verso gli assicurati siano stati esattamente valutati. Possiamo dire così di aver valutato il passivo dell'azienda della compagnia, di guisa che essa corrispondendo all'Istituto cessionario l'ammontare di tale passivo, si libera di ogni onere verso i suoi assicurati. All'attivo, invece, della compagnia sta il diritto di percepire sui premi futuri, che gli assicurati dovranno corrispondere, un margine al di fuori del costo dell'assicurazione e al di fuori anche delle spese d'incasso dei premi e di gestione del portafoglio, margine che costituisce il profitto industriale dell'azienda.

Segue che se la compagnia cedente trasferisce all'Istituto cessionario il diritto di riscuotere i premi futuri, trasferisce ad esso anche il valore economico rappresentato al momento attuale dai profitti netti contenuti nei premi futuri che l'Istituto cessionario verrà incassando nei saggi esposti.

Per meglio individuare tale valore economico trasferito dalla compagnia cedente all'Istituto cessionario, sarà utile una succinta analisi del premio di tariffa o premio commerciale, preso del contratto di assicurazione.

Il premio di tariffa o premio commerciale consta di due parti: il premio puro, costo dell'assicurazione, ed una addizionale denominata caricamento. Il premio puro è il valore equivalente all'impegno che la compagnia assume

verso l'assicurato, valutato sulla base di un certo schema di mortalità e sulla base di una certa ipotesi di sviluppo di investimento di capitali. Per tanto se le ipotesi assunte a base della valutazione del costo dell'assicurazione sono delle ipotesi in complesso delle quali le realtà di verificamento degli eventi siano grafici, sulla collettività degli assicurati, e di andamento del mercato finanziario consentite per l'azienda assicuratrice e nei limiti, risulta evidente che nel calcolo del costo dell'assicurazione è già contenuto un profitto implicito per l'azienda assicuratrice, profitto che deriva dalle basi sulle quali l'azienda assicuratrice fa la valutazione del costo dell'assicurazione.

Sul caricamento poi, addizionale al premio puro, addizionale cioè al costo dell'assicurazione, gravano a carico dell'azienda assicuratrice le spese di gestione e le spese di incasso; e però la differenza tra la misura del caricamento e la misura di dette spese costituisce il profitto dell'azienda, che noi diremo profitto esplicito o industriale. Il solo esame della organizzazione tecnica delle aziende assicuratrici ci permette di rilevare che l'industria delle assicurazioni sulla vita è tipica fra le industrie a costo decrescente. L'aumento delle dimensioni del portafoglio di un'impresa porta sicuramente ad una riduzione proporzionale con delle spese di gestione e spese generali come delle spese di incasso dei premi.

Di guisa che, considerato un'azienda assicuratrice a determinate dimensioni del portafoglio, l'acquisizione di un

dog



nuovo portafoglio porta ad essa, oltre che il beneficio diretto del profitto industriale, il beneficio indiretto della riduzione delle spese sopra indicate. Se questo soltanto è il beneficio indiretto che deriva ad un'azienda assicuratrice dalla costituzione di un largo portafoglio. L'azienda ne beneficia anche dal punto di vista della sua stabilità tecnica, poiché con l'assorbimento dei rischi e con l'aumentato numero di teste assicurate, alle quali vengono riferite le previsioni demografiche, in conformità di un certo schema, si riducono gli scarti probabili per gli eventi casuali in applicazione della legge dei grandi numeri. E se l'allargamento del portafoglio coincide poi coll'elaborazione della misura di ciò che l'azienda assicuratrice può ritenere a suo carico sulla somma assicurata con ciascun contratto, si ha anche così un beneficio indiretto dell'azienda nella possibilità di risolvere economicamente il problema della riassicurazione.

Accumuli così i benefici diretti ed indiretti dell'azienda assicuratrice nell'operazione di acquisto di un portafoglio sarà utile anche accumulare ad un beneficio per l'economia nazionale derivante dalle condizioni speciali nelle quali l'esercizio delle assicurazioni da parte delle imprese private si svolgeva a partire dal 1° gennaio 1913. Per il progressivo accostamento del portafoglio e per la urgente rinnovazione degli affari le imprese straniere di assicurazione provvedenti da depositi già costituiti in applicazione dell'art. 148 del Codice di Commercio, riuscirebbero a fare quasi completamente il servizio di deposito



per i premi che verrebbero incassando nel Regno nei maggiori
anni futuri ed avrebbero quindi la piena disponibilità
dei risparmi raccolti nel nostro Paese quasi a partire dall'in-
tata in vigore della nuova legge sulle assicurazioni.

Il prof. Beneduce passò quindi a trattare speci-
ficamente della cessione del portafoglio acquisito in Italia
dalla Compagnia "La New York" per gli affari in vigi-
re al 31 dicembre 1911. Egli crede utile ricordare in che
modo le trattative per la cessione si vennero svolgendo, qua-
li furono le istruzioni date ai negoziatori da S. E. Citti,
quali i criteri dai quali vennero mossi i negoziatori stessi
nella accettazione delle condizioni che sono conseguite nella
convenzione sottoposta ora all'approvazione del Consiglio.

Le trattative furono iniziate dal rappresentante legale
della Compagnia e da uno speciale mandataris del Con-
siglio di Amministrazione presso S. E. il Ministro di Agri-
cultura; e quando le condizioni pregiudiziali per la stipula-
zione della convenzione furono risolte, condizioni il cui valore
politico era notevolissimo per il momento in cui le trattative
stesse si svolgevano, il Direttore Generale dell'Istituto e lo
stesso Prof. Beneduce furono posti in rapporto con i rappre-
sentanti della Compagnia cedente per la determinazione
delle varie condizioni della cessione.

L'On. Ministro di Agricoltura diede ai negoziatori

doj



le istruzioni che il Prof. Biondacci rinviene brevemente, e che avevano già formato oggetto di affidamenti dati dal nostro Governo ai vari Governi stranieri che si erano interessati a favore delle rispettive compagnie esecutori le assicurazioni nel Regno.

L. E. il Ministro di Agricoltura desiderava che il limite superiore dei compensi assegnabili alle compagnie cedenti fosse costituito:

a - del riconoscimento a favore delle compagnie cedenti di ogni valore economico che potesse considerarsi legittimamente acquisito al patrimonio dell'azienda cedente;

b - che l'Istituto Nazionale per effetto della cessione, pur scontando a favore delle compagnie cedenti tutte le agevolazioni ad esso concesse dalla sua particolare privilegiata volontà del legislatore, non avesse per altro a sopportare perdite per effetto della cessione.

Sulla base di tali istruzioni, e partendo dal concetto cui accennai ieri il Direttore Generale, e cioè che l'Istituto come azienda industriale, e indipendentemente dall'obbligo che ad esso è fatto dall'art. 28 della legge 4 aprile 1912, può con criteri strettamente industriali acquistare portafogli costituiti in Italia da altre Compagnie di assicurazione, i autorità di questa Concurione pensarono che la cessione avesse per l'Istituto anche considerabile valore industriale, oltre che

per tutte le ragioni giuridiche già esposte, anche per la ragione specifica che la certezza veniva a rompere la coesione delle compagnie contro l' Istituto e Parionale.

Le richieste fatte dai rappresentanti della New York erano fondate su punti di vista ai quali l' Istituto non poteva accedere, dovendo l' Istituto e Parionale rimanere del tutto estraneo ai rapporti corsi fra aziende assicuratrici ed assicurati nel periodo anteriore alla legge, in quanto questi rapporti fossero stati già liquidati e non si proiettassero sul futuro svolgimento dei contratti costituenti il portafoglio in vigore al 31 dicembre 1911.

I rappresentanti della New York domandavano un compenso per la cessione del portafoglio motivando la loro richiesta sui maggiori benefici goduti dalla collettività di gli assicurati italiani in rapporto al rendimento del portafoglio italiano. Gli utili realizzati dalla Mutua, secondo le dichiarazioni dei rappresentanti sopra indicati, per scarto fra versate di mortalità e per beneficio di investimento dei capitali, provenivano in misura considerevolmente maggiore dalla collettività di assicurati di altre nazionalità che non dalla collettività di assicurati italiani; e perciò, poiché gli utili erano stati egualmente distribuiti così agli assicurati di altre nazionalità come agli assicurati italiani, questi erano scade il punto di vista dei rappresentanti della New York, debite si verso i consoci di altre nazionalità delle maggiori quo

del



- 14 -
te di beneficio percette. Ed a riprova di tale stato di
fatti i rappresentanti della New York presentavano le tariffe
in vigore in Italia a partire dal 1910 notevolmente più elevate
delle tariffe in vigore fino all'anno indicato. L'innalzamento
delle tariffe era stato predisposto dall'Amministrazione della
New York appunto per mettere gli assicurati italiani sulla stessa
base di prezzo effettivo dell'assicurazione corrisposta dagli assicu-
rati delle altre nazionalità e anche per ottenere con le nuove
tariffe un margine addizionale, quasi a titolo di risarcimento
da parte degli assicurati italiani verso gli assicurati delle al-
tre nazionalità, di benefici goduti da essi durante gli anni
passati in eccedenza del rendimento del portafoglio italiano.

Per contro i rappresentanti dell'Intituto esprimevano di non
poter prendere in considerazione le ragioni addotte dai rappre-
sentanti della compagnia cedente dovendo essi considerare la ces-
sione soltanto dal punto di vista dello sviluppo futuro del por-
tafoglio, e chiedevano perciò ai rappresentanti della New-
York che essi si mettessero nella condizione e dal punto di
vista di una qualsiasi compagnia di assicurazioni che, av-
endo raccolto un portafoglio di affari sul quale matureranno
negli anni successivi redditi netti derivanti dai caricamenti
che gravano i premi, con la cessione trasferisse un valore eco-
nomico pari all'ammontare dei redditi realizzabili nei singoli
esercizi futuri, scontato al momento attuale.

Avviate le trattative su queste basi, i rappresentanti

dell' Istituto dall' esame del valore economico del portafoglio e quindi dalle istruzioni di S. E. il Ministro di Agricoltura, si convennero che le basi della convenzione concordate in linea di massima fra rappresentanti della New York e Ministro di Agricoltura, erano accettabili. Infatti la New York si obbligava di trasferire all' Istituto a vario titolo le riserve matematiche per le polizze in vigore al 31 dicembre 1911, calcolate sulla base della Tavola di mortalità degli assicurati presso compagnie americane e al saggio d'interesse del 3 e 3 1/2 per cento. Sia per la base demografica scelta, sia per l'ipotesi finanziaria e sia ancora per il rigoroso procedimento tecnico di calcolo delle riserve col metodo dei premi puri, le riserve potevano essere considerate in rapporto alla cessione, come calcolate con eccedenza rispetto al reale fabbisogno futuro del portafoglio.

Sia le riserve matematiche potevano essere considerate in eccedenza non solo per le basi tecniche di calcolo, ma anche per le condizioni di polizza dei contratti sottoscritti dalla New York con gli assicurati italiani fino al 1900. Invero gli assicurati fino al 1900 hanno diritto a un premio di riscatto o ad una polizza liberata, in caso di mancato pagamento dei premi, calcolate sulla base delle riserve matematiche alla ragione del 4%, mentre la New York cede all' Istituto tutte le riserve sulla base del 3 e del 3 1/2. L'attuario della New York calcolava rifatte differenze per un ammontare di lire 450.000 delle

D. J.



46-
quali egli ricordava la deduzione rispetto all'aumentare con-
fessione delle riserve, richiesta alla quale si opposero i rappresen-
tanti dell'Istituto, obiettando che l'eccedenza di riserve doveva con-
siderarsi come un guadagno trattenuto da parte dell'Istituto, e
non come un guadagno effettivo valutabile su ipotesi attendibi-
li al momento in cui veniva fatto il trasferimento del portafog-
lio dalla New York all'Istituto.

Comunque, pur non trattandosi di somme molto cospicue
di eventuali profitti, la condizionale sopra indicata è da tenersi
in conto come correttivo delle perdite di profitti realizzabili dal-
lo Istituto negli eventuali riscatti sul portafoglio ceduto.

Elemento cospicuo invece di valore economico del porta-
foglio ceduto è costituito dai caricamenti gravanti i premi di
tariffa adottati dalla New York per gli affari conclusi
nel Regno. Tra prescindendo dai sovrappremi che sono sol-
to frequentati sul portafoglio della New York in dipendenza del-
la rigorosa selezione dei rischi esercitata presso la sede centra-
le degli affari in Europa, sta il fatto che i caricamenti
lordi per le forme di vita intera a premio vitalizio e di vi-
ta intera a premio temporaneo sono in confronto del premio
puro calcolato sulla tavola M e il 5½ per cento nelle mi-
sura del 32,5% al 26,6% del premio di tariffa mentre
per le miste il caricamento varia dal 24,9 al 25,5%.

I caricamenti sopra indicati si ripropongono soltanto alle
vecchie tariffe, mentre i caricamenti con le nuove tariffe

variano per la vita intera dal 10 al 22 %, e per le vite variabile intera al 28 %.

Vero è che i caricamenti sopra indicati sono gravati oltre che dalle spese di gestione, anche dalla partecipazione agli utili. Potrebbe quest'ultimo che presenta qualche difficoltà fin'ora dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della valutazione tecnica. L'Istituto, in virtù dell'art. 59 del regolamento per l'applicazione della legge 4 aprile 1910, è autorizzato a trasformare in riduzione di premio di tariffa la clausola della partecipazione agli utili. Intorno alla misura della riduzione crediamo che il portafoglio della Ohio York sia da distinguersi in due categorie: portafoglio contenente contratti con la clausola della accumulazione degli utili, per il quale portafoglio si può considerare che accanto al contratto di assicurazione vero e proprio la Mutua costituisce una tantina fra i gruppi di assicurati nei singoli anni, e portafoglio di contratti con la clausola di partecipazione agli utili colla riscossione del dividendo annuale, contratti sottoscritti soltanto negli ultimi anni ed in maggioranza con le nuove tariffe. Per i primi quando si sia proceduto alla distribuzione degli utili accumulati fino al 31 dicembre 1911 e consegnati dalla Ohio York all'Istituto come dall'art. 7 della convenzione, l'Istituto potrà risolvere il suo cuore di compensare agli assicurati della mancata effettiva partecipazione agli utili con una riduzione del premio di tariffa intera al 10 per cento, mentre per i secondi dovrà adottarsi una misura

del



di riduzione del premio anche maggiore.

Considerando il portafoglio nel suo insieme, contratti a vita e a nuove tariffe, si ritiene che risoltosi convenientemente il problema del compenso agli assicurati per la mancata partecipazione agli utili, l'Istituto potrà realizzare sui contratti a vita intera, a premio vitalizio e a premio temporaneo, un profitto nella misura del 14% del premio; mentre per le vite il profitto dell'Istituto può calcolarsi in misura non superiore all'11%. Sulla base dei dati forniti dalla Direzione di Roma della New York circa l'età media degli assicurati per le singole forme e circa l'ulteriore durata dei contratti per l'assicurazione a premio temporaneo, dati che porterebbero ad una età media degli assicurati in caso di morte a premio vitalizio di 49 anni, ad una età media degli assicurati vita intera a premio temporaneo di 40 e ad una eguale età media per gli assicurati con polizza unita, con una ulteriore durata media di pagamento dei premi di circa 14 anni per i contratti vita intera a premio temporaneo e di oltre 13 anni per la vita - si ha che il valore attuale dei caricamenti netti ritraibili dal portafoglio ceduto dalla New York si può stimare intorno ai 3 milioni e mezzo. Grave però la tale stima l'eventualità di riscatti, la richiesta di polizze libere e la riserva per spese di gestione per quei contratti che hanno una durata superiore al periodo di pagamento dei premi.

Contro l'eventualità di riscatti e della richiesta di polizze libere c'è di compenso il guadagno dell'Istituto per l'età



cedenza di riserva cui si è accumulato ogni versamento, e per la differenza fra il prezzo di riscatto e il valore attuale della polizza liberata, e la riserva matematica corrispondente al contratto.

Va notato anche che nella stessa legge indicata non si è tenuto conto dei sicuri profitti realizzabili dall' Istituto per scarti favorevoli fra la mortalità prevista e la mortalità effettiva degli assicurati.

In complesso, considerato il momento in cui il contratto era stato stipulato, e considerato anche il valore del trasferimento di tutta quanta l'organizzazione della Compagnia in Italia all'Istituto Nazionale, la conversione sembra che si giustifichi, anche solo per il suo contenuto economico, dal punto di vista strettamente industriale.

Il Presidente ringrazia il relatore per le chiare ed esaurienti spiegazioni date su questa occasione, e sui criteri di massima che informano il procedimento tecnico ed economico delle annuazioni di portafogli in generale.

A nome del Consiglio rivolge poi parole di plauso e di ringraziamento ai soci per l'opera da essi compiuta nell'interesse dell'Istituto Nazionale.

Il Consiglio, preso atto delle informazioni del Direttore Generale, e della relazione tecnica del Consiglio

del



Beneduce;

astendosi dalla votazione i Consigliari Anacleto e Beneduce per la loro qualità di negozianti della cassione; approva a voti unanimi la assunzione, da parte dello Istituto Cassionale, del portafoglio italiano ad esso ceduto dalla Compagnia "La New York" e ratifica la relativa concorrenza
24 Giugno 1912

Il Presidente dà quindi nuovamente la parola al Consigliere Beneduce perché voglia fornire al Consiglio i chiarimenti e le informazioni che crederà opportuni ad illustrare il compromesso per la cassione del portafoglio della Compagnia "La Nuova Ungherese".

Il Consigliere Beneduce fornisce un breve corso informativo sulla compagnia del portafoglio della Nuova Ungherese, il quale è di recente formazione, perché la Compagnia opera in Italia solo dal 1905.

Riferisce quindi sulle esorbitanti pretese affacciate da principio dai rappresentanti della Compagnia, e ridotte poi nel corso delle trattative. Le quali furono inviate, per conto dell'Istituto dal Consigliere Anacleto, e continuate poi da questi e dal relatore, con speciale autorizzazione di S. E. il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, ed hanno condotto alla sottoscrizione, in data 30 Luglio 1912, di un compromesso, da tradursi ora in contratto definitivo.

Secondo questo compromesso, la Società cede all'Istituto Nazionale tutte le polizze emesse in Italia e in vigore al 31 dicembre 1911, e quelle emesse dopo il primo gennaio 1912, impegnandosi a versare l'importo delle corrispondenti riserve maturate, calcolate secondo le indicazioni del bilancio speciale per gli affari italiani, e col procedimento di calcolo indicato nella dichiarazione presentata al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, con la detrazione di una somma pari ad una annualità di premi per le polizze in vigore al 31 dicembre 1912, al netto delle riserve maturate.

Questa detrazione è convenuta a compenso con' delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate stante la recente formazione del portafoglio, come del valore netto dei caricamenti che gravano i premi di contratti ceduti. In corrispettivo della somma che la Società è tenuta a versare, essa non si vale della facoltà di pagarla in specie, l'Istituto accetta i titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, depositati dalla Società presso la Cassa di Risparmio e di Credito di Roma all'art. 145 del Codice di Commercio; la valutazione dei quali sarà fatta ai corsi dei listini della Borsa di Roma al 31 dicembre 1912.

Il Consiglio Beneduce legge poi il testo della convenzione che è del seguente tenore:

Convenzione

doj



- 54 -
per la cessione del portafoglio italiano della Triina,
Società Ungherese di Assicurazioni Generali, rappresentata
dai Signori Adolfo Balaban e Endro Gergely all'uo-
po autorizzati

a favore

dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, rappresentato da
Signori Avv. Comm. Prospero Anselmo e Prof. Alberto Bru-
dno all'uofo autorizzati dal Ministro di Agricoltura, Industria
e Commercio.

Si promette:

Che la legge 4 Aprile 1912 n° 305 avocando allo Stato si con-
tra i monopoli le assicurazioni sulla vite umana nel Regno di
Italia, ha concesso un periodo transitorio decennale per le imprese
esistenti che, prima autorizzazione governativa, vollero ancora continuare
e le loro operazioni; e alle imprese che non preferissero di valersi
del periodo transitorio ha accordato il diritto di trasferire all'Isti-
tuto Nazionale delle Assicurazioni il proprio portafoglio, a condi-
zioni della legge stessa indicate.

Che la Società Triina Ungherese, la quale opera in Italia dallo
anno 1905 in osservanza della nuova legge italiana, ha avviato
trattative per la cessione del proprio portafoglio italiano e tali trat-
tative sono state condotte a buon fine in Budapest e conve-
nute nel presente compromesso, il quale sarà tradotto in contratto
definitivo dopo la necessaria ratifica della Direzione della Soci-
età cedente e quella del Consiglio di Amministrazione

dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ai sensi degli articoli
8 e 28 della legge 24 aprile 1912;

Art. 1°

La Società Finanziaria Italiana col presente compromesso si impegna di cedere all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sul
vo ratifica della sua Direzione, e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni col presente compromesso accetta, salvo l'approvazione del
suo consiglio di Amministrazione il totale delle polizze di assicurazione sulla durata della vita annua, emesse in Italia dalla
Società e in vigore al 31 dicembre 1911 e di quelle emesse a
partire dal 1° gennaio 1912 e non oltre la data di entrata in
vigore della legge salvo per queste ultime le condizioni contenute
nel presente compromesso.

Art. 2°

La Società cederà all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nei modi e nei termini di cui nei successivi articoli
l'importo corrispondente alle riserve matematiche dei contratti
ceduti calcolate secondo le indicazioni contenute nel bilancio speciale per gli affari italiani presentato al Ministero di Agricoltura,
al 31 dicembre 1911 e secondo il conforme procedimento di calcolo
indicato nella dichiarazione presentata al Ministero stesso
in adempimento dell'art. 24 della legge 4 aprile 1912.

Dall'ammontare delle riserve matematiche sopraindicate
si detraerà una somma pari ad una annualità di premio per le polizze in vigore al 31 dicembre 1912 al netto

del



94.
delle rassicurazioni e che saranno della Compagnia cedute all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Tale cessione è dall'Istituto Nazionale consentita per consentire la Compagnia cedente delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate stante la giovane età del portafoglio ceduto e per la rimanente parte in compenso del valore netto dei caricamenti che gravano i premi dei contratti ceduti dalle Compagnie all'Istituto Nazionale.

La Compagnia si obbliga di presentare all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni un rendiconto completo del movimento degli affari italiani durante l'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 1912.

A partire dal 1° gennaio 1913 l'amministrazione del portafoglio italiano della Compagnia Piusa Ungheres deve considerarsi come fatta per conto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dichiarandone la Società sopra indicata con tutti i libri ed ogni altro documento dell'archivio e di tutto quanto altro concerna gli affari stipulati dalla Compagnia in Italia.

Tale consegna avrà luogo non oltre il 15 febbraio 1913 e il rendiconto dovrà essere approvato entro 15 giorni dalla sua presentazione dal Direttore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni Grande Uff. Dottor. Cocci o da un suo apposito delegato.

Art. 3°

In conseguenza della presente cessione, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni riuoverà sostituito nella Società cedente in tutti i suoi rapporti con gli assicurati, dipendenti dai contratti ceduti; e si impegna non appieno il presente compromesso sarà trattato in contratto definitivo e quest'ultimo sarà approvato dal suo Consiglio di Amministrazione, di dare notizia ad ogni assicurato che l'Istituto ha assunto il portafoglio della Società per gli affari conclusi nel Regno d'Italia, e che si è sostituito alla stessa in tutti i futuri rapporti in relazione alle polizze.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni cui è fatto obbligo a norma dell'art. 28 della legge 4 Aprile 1912 di accettare la cessione dei portafogli costituiti nel Regno fino al 31 dicembre 1911 da parte di imprese di assicurazione nazionali e straniere, riuoverà la Società cedente ed ogni eventuale azione promossa dagli assicurati in dipendenza della legge dalla quale trae origine la presente cessione.

Art. 4°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni accetta di sostituirsi all'Impresa cedente nei suoi rapporti di credito verso gli assicurati per prestiti concessi sulle polizze.

dof



L' Istituto per effetto della sostituzione sopra indicata si obbliga di rimborsare all' Impresa cedente all' istato del regolamento dei rapporti di debito e credito risultanti dal contratto definitivo l'ammontare dei profitti che sarà per risultare dall'esame delle polizze e dei registri dell' Impresa cedente.

Art. 5°

Lo stato di consegna degli atti, libri, corrispondenze con gli assicurati, ecc. relativamente alle polizze del portafoglio ceduto all' Istituto Nazionale delle Assicurazioni sarà fissata e determinata nel contratto definitivo, ma non mai oltre il 15 febbraio 1918.

Art. 6°

Tra i contratti di assicurazioni che potranno essere proposti alla Triana Ungheresi a partire dalla data del presente compromesso sino alla data di entrata in vigore della legge, la Società si obbliga di non emettere le relative polizze se non previo benestare del Direttore dell' Istituto Nazionale delle assicurazioni, al quale dovranno essere trasmessi tutti i documenti raccolti dalla Compagnia per la stipulazione del contratto.

Art. 7°

L' Istituto Nazionale delle Assicurazioni accetta in corrispettivo della somma da versarsi dalla Società per il portafoglio ceduto, i titoli dello Stato o garantiti dallo

Stato deportati dalla Società presso la Cassa Depositi e
 Prestiti in adempimento dell'obbligo prescritto dall'art.
 145 del Codice di Commercio italiano, convenendosi fra
 le parti col presente compromesso che la valutazione dei
 titoli così conseguiti dovrà essere fatta ai corsi dei titoli
 della Borsa di Roma alla data 31 dicembre 1912. Resta
 però in facoltà della Compagnia la Prima Ungherese
 ven. di versare in specie la totale somma della quale risul-
 terà debitrice verso l'Istituto Nazionale all'atto di con-
 segna del portafoglio.

Art. 8°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni promette
 di accordare la preferenza, nell'assunzione del proprio per-
 sonale, agli impiegati amministrativi e contabili che si tro-
 vano al servizio in Italia della Società Prima Ungherese
 e ciò compatibilmente coi bisogni dell'Istituto Nazionale
 e salvo sempre il giudizio di convenienza e di idoneità spet-
 tante al suo Consiglio di Amministrazione. In nessun caso
 però incomberà all'Istituto alcuna responsabilità per l'e-
 ventuale licenziamento del personale sopra indicato, posteriormen-
 te alla data della cessione.

Il presente compromesso viene sottoscritto dalle parti so-
 pra menzionate e sarà tradotto in contratto definitivo dopo
 che esso sarà stato approvato dal Consiglio di Ammini-
 strazione dell'Istituto Nazionale e dalla Direzione del

Prof



la Prima Ungherese.

Seguono le firme di Signori Balaban
e Gergely per la
Società e di Signori Prospero Anacleto
e Alberto Beneduce autoriz-
zati da S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e
Commercio per l'Istituto.

Il Consiglio - costituito dalla notazione, per la loro
qualità di negozianti della camera, i Consiglieri Anacle-
to e Beneduce - approva a voti unanimi la assunzione,
da parte dell'Istituto Nazionale, del portafoglio italiano
della Compagnia Prima Ungherese, e i patti convenuti
col compromesso del quale è stata data lettura; e dà man-
dato al Direttore Generale ed al Consigliere Guerra, de-
legato alla firma degli atti che importano impegno legale
per l'Istituto, ed sottoscrivere l'atto definitivo di cessione.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla questione
dei libri e dei registri che l'Istituto Nazionale deve tenere,
ed alla eventuale loro assoggettabilità alle rispettive tasse di
bollo.

Egli osserva che con la legge 4 aprile 1912 con il rego-
lamento per la sua applicazione, disposizioni in modo alcu-

no in tale materia; e che la genesi e le finalità dell'Istituto escludono la sua assimilabilità agli enti industriali e commerciali privati cui si riferiscono gli articoli 21 e 140 del Codice di Commercio, sicché sembra che l'Istituto abbia più una libertà di istituire i registri che meglio si riconosceranno adatti per la regolare applicazione delle sue operazioni. Quanto al libro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, benché esso possa essere assimilato per analogia al libro delle deliberazioni degli Amministratori delle società commerciali, ciò non implica - data la peculiare natura dell'Istituto - né la subordinazione dell'autorità giudiziaria né le altre formalità prescritte per le società commerciali. Evidente, d'altra parte, che l'Istituto possa essere considerato alla stregua della società di commercio, egli è di averci che in suo confronto non trovi applicazione il n. 12 dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sul bollo; e poiché in la legge di liquidazione dell'Istituto, in il relativo regolamento, assoggettano le deliberazioni del Consiglio alla approvazione del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio che su di esso esonera la vigilanza, non può ritenersi applicabile nemmeno il n. 24 dello art. 20 del citato Testo Unico, il quale assoggetta alla tassa di bollo di cent. 60 gli originali dei processi verbali delle deliberazioni delle provincie, dei comuni ed altri ^{corp} amministrativi, in quanto debbano essere muniti del visto e della approvazione della autorità superiore.

doj



Segue una breve discussione, alla quale prendono
parte quasi tutti i presenti, e che ora, per riassunta, sta Terzi-
deute.

Questo osservò che unanime è stato il parere del
Consiglio nel ritenere che nessuna limitazione abbia la libe-
tà dell'Istituto nella scelta dei libri e dei registri, e nello
escludere la loro assoggettabilità alle tasse di bollo; mentre
dalla discussione è emerso il dubbio che, sia pure soltanto per
considerazione di prudente cautela, possa occorrere la dis-
minuzione del libro delle deliberazioni del Consiglio, specialmen-
te agli effetti della sua eventuale forma probatoria.

Riconoscendo la gravità della questione, ed avuto ri-
guardo alla natura statata dello Istituto e alla vigilanza
che su di esso spetta al Ministero di Agricoltura Industria
e Commercio, il Presidente ritenne opportuno che al mini-
stro stesso sia da rivolgersi, a tale riguardo, un apposito ques-
to.

Il Consiglio:

preso atto del parere del Direttore Generale, e ritie-
nuto che l'Istituto Nazionale abbia piena ^{libertà} nella scelta dei
libri e dei registri da adottare per il suo normale fun-
zionamento; e che essi siano esenti da bollo;

su proposta del Presidente deliberò che, a cura del
Direttore Generale, sia chiesto al Ministero di Agricoltura, In-
dustria e Commercio se ed a qual formalità di vicinarietà

ue debba esse assoggettato il libro delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione.

Dopo di che il Presidente dichiara sciolta la
seduta.

Il Presidente del Consiglio
Amph...

Il Direttore Generale Il Consigliere Segretario
C. ... G. ... estensore